

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 805)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(CRAXI)

e dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DE MICHELIS)

di concerto col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(PANDOLFI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LONGO)

e col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 1984

Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233,
recante norme sull'impiego di lavoratori idraulico-forestali
nella regione Calabria

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto-legge 12 aprile 1984, n. 64 — decaduto per effetto del diniego di conversione espresso da un ramo del Parlamento — il Governo aveva inteso razionalizzare e contenere la spesa derivante dall'impiego, nella regione Calabria, dei lavoratori con qualifica di operaio idraulico-forestale, disciplinando nel tempo il collocamento di tali lavoratori.

In attesa della definizione del provvedimento legislativo contenente misure a sostegno dello sviluppo della regione Calabria, previsto dal protocollo d'intesa del 14 febbraio 1984 e in coerenza con le finalità del predetto provvedimento, il Governo ritiene ora necessario introdurre, con urgenza, un blocco delle assunzioni dei lavoratori idraulico-forestali, consentendo le predette assunzioni soltanto in caso di necessità, secondo modalità e criteri aventi carattere restrittivo.

Qualora infatti non si provvedesse tempestivamente in tal senso, l'avviamento al lavoro degli operai idraulico-forestali in Calabria — per effetto della decadenza della disciplina introdotta dal citato decreto n. 64 — assumerebbe contorni sempre più incontrollabili, con prevedibile forte crescita dei conseguenti oneri finanziari.

A tutto ciò il Governo ha provveduto con l'unito decreto-legge, del quale si chiede la conversione in legge.

In particolare, è stato stabilito il divieto di assunzione di ulteriore personale con qualifica di operaio idraulico-forestale e sono stati fissati i requisiti che devono possedere i lavoratori per poter essere assunti, qualora esigenze particolari e temporanee consentano alla regione di derogare al divieto.

I lavoratori interessati saranno scelti, mediante chiamata nominativa, esclusivamente tra coloro che nell'anno precedente abbiano prestato almeno 51 giornate lavorative, computando anche le giornate di assenza per malattia, infortunio o servizio militare; essi saranno utilizzati per un numero di giornate non superiore a quello delle giornate prestate nell'anno precedente.

Stante la perdita di efficacia, sin dall'inizio, del precedente decreto-legge 12 aprile 1984, n. 64, il disegno di legge di conversione del presente decreto stabilisce anche la salvaguardia dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito in legge.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, recante norme sull'impiego di lavoratori idraulico-forestali nella regione Calabria.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 12 aprile 1984, n. 64.

Decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 giugno 1984.

**Norme sull'impiego di lavoratori idraulico-forestali
nella regione Calabria**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disciplinare l'impiego di lavoratori idraulico-forestali nella regione Calabria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In attesa della disciplina organica a sostegno dello sviluppo economico della regione Calabria è vietata l'assunzione, da parte della regione medesima, dei consorzi e degli enti regionali interessati, di lavoratori idraulico-forestali.

2. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 1, nel caso in cui ricorrano temporanee esigenze di intensificazione delle attività relative alla silvicoltura, alla prevenzione e agli interventi antincendi e di protezione civile, alla tutela del patrimonio forestale, alla difesa del suolo, alla sistemazione idraulico-forestale e delle connesse infrastrutture civili, la regione Calabria, i consorzi e gli altri enti regionali operanti nei predetti settori possono assumere esclusivamente lavoratori che nell'anno precedente abbiano prestato alle loro dipendenze attività lavorativa per almeno cinquantuno giornate. Si considerano utili ai fini del raggiungimento di tale requisito le giornate di assenza dal lavoro per infortunio o malattia nonché per servizio militare. Per il lavoratore che nel corso dell'anno non abbia potuto essere assunto a causa del servizio militare la verifica della sussistenza del requisito viene operata con riferimento all'anno ancora precedente.

3. Il contratto di lavoro di cui al precedente comma 2 non può avere durata superiore al numero di giornate prestate nell'anno precedente.

4. Gli enti interessati debbono trasmettere agli uffici di collocamento l'elenco dei lavoratori occupati nell'anno precedente, specificando per ciascuno di essi il numero delle giornate di lavoro prestate. Per i lavoratori inclusi nel predetto elenco l'avviamento al lavoro avviene mediante richiesta nominativa.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1984

PERTINI

CRAXI — DE MICHELIS — PANDOLFI
— LONGO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI